



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

Campobasso, li 28.03.2023

Prot. N. **2338COACB2023**

A tutti gli Iscritti

Oggetto: Indicazioni sull'equa indennità (artt. 379 e 411 c.c.)

Gentili Colleghe / Colleghi,
relativamente all'equa indennità (artt. 379 e 411 c.c.) che il Giudice tutelare può riconoscere al tutore dell'interdetto, al curatore dell'inabilitato ed all'amministratore di sostegno, su sollecitazione di alcuni iscritti, si è proceduto ad una verifica dell'orientamento seguito dai Magistrati che ricoprono il ruolo di Giudice tutelare nel ns. Tribunale.

Dai colloqui intercorsi è emerso quanto segue:

a) per quanto gli incarichi di cui sopra siano essenzialmente gratuiti, è prassi di questo Foro riconoscere al legale incaricato dell'amministrazione un'indennità annuale per il tempo e le risorse dedicate alla gestione del beneficiario e ai suoi interessi, soprattutto quando esse siano numerose e complesse. L'indennità, come previsto dalla normativa vigente, viene calcolata in base all'entità del patrimonio ed alla difficoltà dell'amministrazione. Più specificamente, essa viene liquidata, ad anno solare, dal Giudice tutelare tenendo conto: 1) dell'entità del patrimonio del beneficiario, 2) delle difficoltà incontrate dall'amministratore nella cura della persona ovvero nella cura degli interessi economico-patrimoniali del beneficiario, 3) della numerosità dell'esercizio dei poteri di rappresentanza e dell'incidenza dell'esercizio di tali poteri di rappresentanza sia sotto il profilo economico che personale;

b) la richiesta dell'indennità, come innanzi precisato, deve essere presentata con cadenza annuale contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.). La mancata richiesta per un anno, alla luce di un consolidato orientamento della Suprema Corte, non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, ad una richiesta raddoppiata;

c) l'indennità di che trattasi non può essere richiesta avendo come riferimento i parametri previsti di cui al DM 55/2014 e ss.mm. in quanto l'attività espletata non può in alcun modo esser considerata attività professionale. A tale indennità spettante all'Avvocato, che svolga l'ufficio di amministratore di sostegno, la giurisprudenza riconosce da tempo natura non reddituale ma compensativo-remunerativa. Da tale natura puramente indennitaria deriva una duplice conseguenza: - essa non va dichiarata nel reddito professionale ai fini Irpef (non imponibile); - essa non va maggiorata di oneri accessori (spese generali, Cassa, IVA).

Sono sempre rimborsabili le spese vive anticipate, previa allegazione di giustificativo.

Un caro saluto

Il Consigliere Relatore
Avv. Romeo Trotta

Il Presidente
Avv. Giuseppe De Rubertis